

POL:DDL LAVORO

2008-10-28 12:50

DDL LAVORO: CAMERA; SI' A SPECIFICITA' FORZE ARMATE

ROMA

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Si dell'Aula della Camera alla "specificità" delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del Fuoco in materia di lavoro. La norma è prevista in un articolo ddl collegato alla Manovra. Il testo approvato a Montecitorio prevede, in particolare, che "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco". Ciò in dipendenza "della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti dalle leggi, per le funzioni di tutela delle Istituzioni e della difesa dell'ordine e della sicurezza, oltre ai peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e ai correlati impieghi in attività usuranti". Gli organismi di rappresentanza dei militari (Cocer) potranno partecipare alle trattative sul trattamento economico e previdenziale. (ANSA).

FLB/

SOA QBXB

senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

ART. 39-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

ART. 39-ter.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da